

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2097-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 3388)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in ratifica mira a regolare la cooperazione consolare tra l'Italia e la Russia, alla luce della progressiva evoluzione dei loro rapporti politici ed economici intervenuta sul piano bilaterale, attraverso strumenti non previsti dalla Convenzione multilaterale di Vienna del 1963.

L'obiettivo è di intensificare i flussi commerciali e turistici fra i due Paesi, in considerazione delle crescenti opportunità prodotte dal graduale avvicinamento della Federazione Russa all'economia di mercato, dalla vitalità del nostro sistema di piccole e medie imprese e dal ruolo di partnership assunto da Mosca nei confronti della NATO e dei suoi membri nel quadro politico internazionale.

In tale contesto, l'articolo 1 chiarisce il significato da attribuire alle diverse definizioni presenti nel testo.

Gli articoli da 2 a 10 disciplinano gli aspetti relativi all'istituzione degli Uffici consolari ed alla nomina dei funzionari ivi preposti.

Gli articoli da 11 a 35 individuano, sulla base di quanto disposto dalla già citata Convenzione di Vienna del 1963 e dal diritto consuetudinario vigente, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di cui godono i funzionari consolari dello Stato di invio nello Stato di residenza. Il testo, inoltre, provvede a disciplinare sia il regime di inviolabilità dei locali e degli archivi degli Uffici Consolari che le esenzioni fiscali e doganali.

Il Capitolo IV (articoli da 36 a 54) disciplina le concrete modalità di esercizio delle funzioni consolari nei settori nevralgici dell'attività degli Uffici: stato civile, registrazione dei cittadini, rilascio di passaporti e visti, notifica degli atti giudiziari, funzioni notarili, norme di diritto della navigazione ed esercizio del diritto di voto.

L'articolo 37, in particolare, consente l'esercizio delle funzioni consolari anche in uno Stato terzo o per conto di uno Stato terzo. Gli Uffici Consolari italiani, dunque, in ottemperanza agli obblighi comunitari, potranno esercitare in Russia funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici nella circoscrizione consolare di competenza.

Vanno altresì menzionati gli articoli 41, inerente all'assistenza ai cittadini detenuti, 43, che regola le pratiche relative alla successione, e 46, sulla protezione dei minori.

Il Capitolo V definisce il regime applicabile ai Consoli onorari ed agli uffici da loro diretti, mentre il Capitolo VI, costituito dal solo articolo 65, reca le disposizioni finali circa l'entrata in vigore, la durata e la denuncia della Convenzione.

Il disegno di ratifica si compone di tre articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge senza che segua *vacatio legis*.

Il progressivo decremento negli ultimi tre anni del numero di visti concessi per l'ingresso in Italia, ed in particolar modo dei visti d'affari, dovuto a procedure di rilascio spesso complesse ed alla carenza di organici nelle nostre rappresentanze all'estero, dimostra quanto resti ancora da fare per assicurare lo sviluppo del mercato turistico nazionale, un'effettiva protezione degli investimenti italiani nella Federazione Russa e, più in generale, una circolazione di persone e capitali quanto più possibile libera da vincoli inutili.

Sulla base degli elementi di fatto e della considerazione che procedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

13 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

15 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 65 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

